



LA RIUNIONE PERIODICA OBBLIGATORIA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 Testo Unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

- 1** Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori** il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **deve indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:**
- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

La convocazione della riunione periodica è un obbligo del datore di lavoro (previsto dall'Art. 18, comma 1, lettera v del Testo Unico). La violazione di questo articolo è sanzionata penalmente con una **somma da 2.192 a 4.384 euro** (Art. 55, comma 5, lettera e, D.Lgs 81).

Nelle unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione (che il datore di lavoro è tenuto a convocare sui temi contenuti in questo articolo, ndr).

- 2** Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Per la violazione di questo comma, **la sanzione amministrativa varia da 2.192 a 7.233 euro** (Art. 55, comma 5, lett. f, D.Lgs 81).





- 3** Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4 La riunione ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel caso si violi il comma 4, **la sanzione è penale e prevede un'ammenda che varia da 2.192 a 4.384 euro** (Art. 55, comma 5, lett. e, D.Lgs 81).

5 Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

In questo caso, per chi non si attiene, **la sanzione amministrativa varia da 548 a 1.972,8 euro** (Art. 55, comma 5, lett. h, D.Lgs 81).

LA NOTA

Analizzando questo articolo legislativo possiamo capire quanto la Riunione Periodica sia un momento fondamentale per discutere dello stato del sistema salute e sicurezza e soprattutto per confrontarsi sugli interventi da attuare concretamente al fine di un suo continuo miglioramento.

Infatti, l'obbligo di presenza di **tutte** le figure previste dal comma 1, pena la non validità della riunione stessa, pone le condizioni per una discussione a 360° in cui tutti i punti di vista devono avere il diritto di essere espressi. Questo garantisce di poter entrare nel merito di ogni singolo problema in modo approfondito.

Per fare questo, oltre ai punti di analisi **obbligatorie** previsti dal comma 2, la riunione è l'occasione in cui ci si confronta su **tutti** gli aspetti che abbiano rilevanza in materia di salute e sicurezza (comma 3 e 4). Si definiscono, poi, le azioni da mettere in atto riportandole nel verbale finale (comma 5) indicando **chi** delle figure aziendali se ne occuperà e **con quali tempistiche**.

Quanto elencato è il minimo dettato dalla norma. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrebbe (e ne ha facoltà giuridica) anche segnalare puntualmente al datore di lavoro tutte le problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori che emergessero giorno dopo giorno per agire nella maniera più utile e incisiva possibile.

NELLA SEDE CGIL DI VIA GARIBALDI 3 A BERGAMO

è attivo il nuovo Sportello Sicurezza CGIL dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS) ma anche ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: Luigi Volpi, Rlst

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it